

1803



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 436

POZZUO DR. GIOVANNI

COMP. CTU

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2019	436	15/03/2019			292,77

IL CASSIERE
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

PEZZINO-DOTT.GIOVANNI

()

Partita IVA: C.F. PZZGNN48E19L049T

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duecentonovantadue e 77 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA S.P.A.

IBAN: IT09T0306915813100000005283

CAUSALE DEL PAGAMENTO

COMPETENZE CTU N. CRONOL. 351/2019 RG 642/20

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	292,77
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	292,77

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	292,77	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONFABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto

giovanni.pezzino@ta.omceo.it

Egr. Dott. Giovanni Pezzino
Via Cagliari, 65
74100 TARANTO

e p.c.

robertobarberio@legalmail.it

Egr. Avvocato
Roberto Barberio
Corso Italia
74100 TARANTO

" "

vgaudio@pec.it

Egr. Avvocato
Vincenzo Gaudio
Via Regina Margherita 43
74100 TARANTO

" "

Area Personale
Area Contabilità
SEDE

OGGETTO: Controversia ex dipendente Albano Giovanni - Giudizio di Appello (liquidazione somme per CTU)

Si fa seguito alla sua pec del 05/03 u.s., per comunicare che, in esecuzione del decreto n. 351 del 27/02/2019 (RG 642/2013), emesso dalla Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, a breve la scrivente Società erogherà a suo favore le somme liquidate per la consulenza tecnica di ufficio espletata nell'ambito della controversia in oggetto, per l'importo complessivo di € 292,77, come da fattura da Lei già inviata con la citata pec.

Tenuto conto del vincolo solidale tra le parti in causa, l'Azienda effettuerà interamente il pagamento del dovuto, salvo ed impregiudicata il diritto alla ripetizione del 50% della somma direttamente dalla parte soccombente.

Si resta in attesa delle coordinate bancarie per procedere al bonifico della somma.

Distinti saluti

P 3507

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Massimo Dicecca)

Oggetto: R: Richiesta IBAn

Mittente: "giappe1@alice.it" <giappe1@alice.it>

Data: 06/03/2019, 12:06

A: <controllogestione@amat.ta.it>

Gent.ma Dott.ssa

il mio IBAN é :

IT09T0306915813100000005283 banca Intesa

Grazie e distinti saluti

Giovanni Pezzino

----Messaggio originale----

Da: controllogestione@amat.ta.it

Data: 6-mar-2019 11.36

A: <giappe1@alice.it>

Ogg: Richiesta IBAn

Buongiorno,

con riferimento al decreto di liquidazione delle Vostre competenze CTU,
n. cronol.351/2019 RG 642/20, al fine di predisporre il mandato Le
chiedo di inviarmi l'IBAN su cui canalizzare le somme.

Saluti

Dottoressa Marilena Passeretti

Oggetto: R: Richiesta IBAn

Mittente: "giappe1@alice.it" <giappe1@alice.it>

Data: 06/03/2019, 12:06

A: <controllogestione@amat.ta.it>

Gent.ma Dott.ssa

il mio IBAN é :

IT09T0306915813100000005283 banca Intesa

Grazie e distinti saluti

Giovanni Pezzino

----Messaggio originale----

Da: controllogestione@amat.ta.it

Data: 6-mar-2019 11.36

A: <giappe1@alice.it>

Ogg: Richiesta IBAn

Buongiorno,

con riferimento al decreto di liquidazione delle Vostre competenze CTU,
n. cronol.351/2019 RG 642/20, al fine di predisporre il mandato Le
chiedo di inviarmi l'IBAN su cui canalizzare le somme.

Saluti

Dottorressa Marilena Passeretti

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: fatt 31

Mittente: "Per conto di: giovanni.pezzino@ta.omceo.it" <posta-certificata@postecert.it>

Data: 05/03/2019 19.18

A: <amat@amat.ta.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 05/03/2019 alle ore 19:18:55 (+0100) il messaggio "fatt 31" è stato inviato da "giovanni.pezzino@ta.omceo.it" indirizzato a:

amat@amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: A9844603.004DB187.4F1476B7.E95429A6.posta-certificata@postecert.it

—postacert.eml—

Oggetto: fatt 31

Mittente: "giovanni.pezzino@ta.omceo.it" <giovanni.pezzino@ta.omceo.it>

Data: 05/03/2019 19.18

A: amat@amat.ta.it

Dott.Giovanni PEZZINO
Specialista in Medicina legale
Taranto,
5/3/2019
Via Cagliari n.65
TARANTO
e-mail giappe1@alice.it
cell.3396152051

Spett.
AMAT
Ufficio legale
Taranto

amat@amat.ta.it

Invio copia in PDF della fattura elettronica n31 e del relativo decreto inviati

al Tribunale di Taranto, come da circolare

Ag.Entrate 9/E del 7/5/2018.

In attesa di riscontro, porgo cordiali saluti

Pezzino

Dott.Giovanni

— Allegati: _____

postacert.eml	1,7 MB
FATT.31.ALBANO.AMAT.DECRETO.pdf	1,2 MB
31.2019.AMAT.pdf	4,8 kB
dati-cert.xml	825 bytes



CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO
SEZIONE LAVORO

DECRETO DI LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE IN FAVORE DEL CONSULENTE
TECNICO D'UFFICIO

N. 642/2013 R.G. Lav.

N. 351/19 Cron.

La Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - composta dai Sigg.:

- | | | |
|--------------|-------------------------|--------------------|
| 1. Dott. ssa | <u>Virginia MAISANO</u> | Presidente |
| 2. Dott. | <u>Franco Maria</u> | Consigliere |
| 3. Avv. | <u>Piero S. Vulpio</u> | Giudice Ausiliario |

Letta la consulenza tecnica presentata dal c. t. u. dott. Giovanni PEZZINO nella causa di lavoro vertente

TRA A.M.A.T. S.p.A.

Barbiero
Avv. Barbiero R.

E Albano Giovanni

Avv. Gaudio V.

Letto l'art. 4 Legge n.319/1980, il D.P.R. n. 115/2002, dall'art. 49 al 56 e il D.M.G. del 30/05/2002 (G.U. 5/8/2002 n.182)

*...verificato che la perizia non era neutra nelle
Tabelle 51) allegante al 5/11/02 e che l'uso delle Tabelle
...TASSA E LIQUIDA a favore del consulente tecnico: dott. Giovanni PEZZINO le competenze di
seguito riportate oltre L.V.A. e Cassa Previdenziale se e nella percentuale dovuta:*

Per spese

Euro

Per onorario

Euro 290,77

1° Vacazione a €.....

Euro

Vacazioni n. a €.....

Euro

TOTALE € 290,77

che pone a carico delle parti in via solidale
Taranto, 27-2-19

CORTE D'APPELLO DI LECCE
SEZ. DIST. DI TARANTO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

27 FEB/2019

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dr. Alessandro GRECO

Il Presidente

[Signature]



27/2/2019

https://webmail.postecert.it/cp/ps/phoenix/commands/mail/PrintMessage?d=ta.omceo.it&u=giovanni.pezzino&t=112d7&uid=14855_0...

Da: ca.taranto@civile.ptel.giustiziacer.it
A: <giovanni.pezzino@ta.omceo.it>
Oggetto: COMUNICAZIONE 642/2013/LAV

Corte d'Appello di Lecce Sez. Dist. di Taranto.

--

Comunicazione di cancelleria
Sez/Coll.: LV

Tipo procedimento: Diritto del Lavoro
Numero di Ruolo generale: 642/2013
Giudice: MAISANO VIRGINIA
Ricorr. principale: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO
(AMAT) SPA IN PES. DEL SUO PRESIDENTE E LAGALE RAPPR.TE P.T. DOTT.
WALTER POGGI
Resist. principale: ALBANO GIOVANNI

Oggetto: LIQUIDAZIONE CTU
Descrizione: LIQUIDAZIONE COMPENSO CTU PEZZINO GIOVANNI (INCARICO
CONFERITO IL 08/02/2017, IMPORTO 290,77)

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 27/02/2019 14:34
Registrato da GRECO ALESSANDRO

--

Si vedano gli eventuali allegati.

Si prega di non replicare a questo messaggio automatico.
Per ulteriori informazioni: <http://pst.giustizia.it/-->
Comunicazione di cancelleria
Sez/Coll.: LV

Tipo procedimento: Diritto del Lavoro
Numero di Ruolo generale: 642/2013
Giudice: MAISANO VIRGINIA
Ricorr. principale: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO
(AMAT) SPA IN PES. DEL SUO PRESIDENTE E LAGALE RAPPR.TE P.T. DOTT.
WALTER POGGI
Resist. principale: ALBANO GIOVANNI

Oggetto: LIQUIDAZIONE CTU
Descrizione: LIQUIDAZIONE COMPENSO CTU PEZZINO GIOVANNI (INCARICO
CONFERITO IL 08/02/2017, IMPORTO 290,77)

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 27/02/2019 14:34
Registrato da GRECO ALESSANDRO

--

IndiceBusta.xml
268
Comunicazione.xml
982
attoACQ.pdf.zip
410,196

EMITTENTE	RICEVENTE
GIOVANNI PEZZINO VIA CAGLIARI 65 74121 - TARANTO - TA - ITA Telefono: Fax: Email: P.IVA: IT00186260733 C.F.: PZZGNN48E19L049T	TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO - SPESE DI GIUSTIZIA VIA MARCHE, SNC 74121 - TARANTO - TA - ITA P.IVA: C.F.: IT80019110735 Codice destinatario: UB9KGA Email destinatario:

TIPO DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALUTA
PARCELLA	31	01/03/2019	EUR

RIG	COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QTA'	UM	PREZZO	SCONTO/MA	IMPORTO	IVA%
1		ALBANO GIOVANNI 642/2013	1,00		290,77		290,77	0,00
2		BOLLO	1,00		2,00		2,00	0,00

IMPONIBILE	IVA %	IMPOSTA	NATURA	RIF. NORMATIVO	ESIGIBILITA' IVA
292,77	0,00	0,00	NON SOGGETTO	Operazione in franchigia da IVA ai sensi della legge n. 190 del 23/12/2014 art.1 commi da 54 a 89, in regime forfetario;	

CAUSALI
La soluzione avviene con denaro fornito dalla parte individuata dal provvedimento del Giudice

PAGAMENTI					
TIPO PAGAMENTO	MODALITA' PAG.	BENEFICIARIO	SCADENZA	IMPORTO	IBAN
PAGAMENTO COMPLETO	BONIFICO			292,77	IT09T0306915813100000005283

IMPOSTA DI BOLLO
2,00

TOTALE IMPONIBILE	292,77
TOTALE IMPOSTA	0,00
TOTALE DOCUMENTO	292,77
RITENUTA D'ACCONTO %	
RITENUTA D'ACCONTO	
TOTALE DA PAGARE	

il cliente mi manda -
... Alcons 017

21 9/10 del 7-5-8-

amministrarli unicamente dietro istruzioni e con provvista previamente apprestate dai fiducianti.

Nel caso specifico, nonostante la società fiduciaria rivesta, formalmente, la qualifica di proprietaria delle quote azionarie di cui è intestataria, l'effettivo titolare delle quote in questione sarà sempre il cliente fiduciante; in tal senso depone, del resto, il contenuto dell'art. 12, comma 4, del D.M. 16 gennaio 1995 in tema di mandato fiduciario.

Ciò posto, tenuto conto delle finalità che presiedono all'intestazione fiduciaria di partecipazioni, si è dell'avviso che la valutazione circa l'applicazione della disciplina della scissione dei pagamenti alle società, le cui quote sono detenute da una società fiduciaria, debba essere effettuata con riferimento alla natura del soggetto a cui le quote stesse debbono essere ricondotte, verificando se lo stesso rientri o meno nell'ambito dello *split payment* (a nulla rilevando l'intestazione formale delle quote azionarie). In capo al soggetto fiduciante, inoltre, deve essere effettuata l'analisi dei requisiti in termini di controllo e di partecipazione di cui al comma 1-bis dell'articolo 17-ter del ripetuto D.P.R. n. 633 del 1972.

4.2 Oneri CTU a carico di soggetti *split payment*

Altra fattispecie particolare che viene in rilievo, riguarda le modalità di liquidazione dei compensi ed oneri accessori dovuti ai consulenti tecnici d'ufficio, cd. CTU, che operano su incarico e come ausiliari dell'Autorità Giudiziaria.

In particolare, in tali casi occorre valutare se per l'obbligato al pagamento del compenso liquidato dal giudice a favore del CTU possa trovare applicazione la disciplina della scissione dei pagamenti.

Al riguardo, appare utile richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione secondo cui "*in ragione della finalità propria della consulenza di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi che comportino specifiche competenze, la prestazione dell'ausiliare deve ritenersi resa*

nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente nell'interesse comune delle parti" (Cass. civ, Sez. III, n. 1023 del 2013).

Secondo tale giurisprudenza, pertanto, *"È noto che l'attività del consulente tecnico di ufficio è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia"* (Cass. civ, Sez. III, n. 1023 del 2013), *"sicché bene il relativo compenso è posto a carico solidalmente a carico di tutte le parti, restando solo i rapporti interni tra queste regolati dal principio della soccombenza"* (Cass. civ., Sez. VI, Ord. n. 23522 del 2014).

Con riguardo ai compensi e onorari, relativi alle prestazioni rese dal CTU, si è dell'avviso, pertanto, che titolare passivo del rapporto di debito sia la parte esposta all'obbligo di sopportare l'onere economico.

Tale soggetto, è tenuto, in base al provvedimento del Giudice - che costituisce titolo esecutivo - al pagamento del compenso per prestazioni professionali rese, al di fuori del sinallagma commissione-prestazione, a favore dell'Amministrazione della giustizia, committente non esecutrice del pagamento. Ne consegue che il CTU deve ritenersi obbligato ad esercitare la rivalsa ex art. 18 del D.P.R. n. 633 del 1972 e ad emettere fattura ai sensi del successivo art. 21 del citato D.P.R. nei confronti dell'Amministrazione della giustizia (cfr. Circolare n. 9 del 1982), in cui si evidenzia, tuttavia, che la *"solutio"*, avviene con denaro fornito dalla/e parte/i individuata/e dal provvedimento del Giudice.

In tali fattispecie, la P.A. (Amministrazione della Giustizia), pur essendo riconducibile nell'ambito soggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti, non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del CTU.

Per tali motivi si ritiene di escludere l'applicabilità, nel caso specifico, della disciplina della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972.

La predetta soluzione appare coerente ai più recenti chiarimenti resi dalla circolare n. 27/E del 2017 in merito alla disciplina della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, che ha individuato, in un'ottica di semplificazione, le fattispecie escluse dalla scissione dei pagamenti.

Le medesime ragioni di semplificazione sussistono anche nella fattispecie in esame.

In tali ipotesi, infatti, l'applicazione della scissione dei pagamenti comporterebbe l'onere, per la parte obbligata al pagamento del compenso del CTU, di versare a quest'ultimo soltanto l'imponibile mentre l'Iva relativa alla prestazione del CTU dovrebbe essere riversata all'Amministrazione della Giustizia affinché quest'ultima, a sua volta, versi tale importo all'Erario, nell'ambito della scissione dei pagamenti. Tale doppio versamento costituirebbe un aggravio delle procedure e giustifica la non applicazione della disciplina della scissione dei pagamenti.

5. Efficacia temporale delle nuove disposizioni

Le nuove disposizioni, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.L. n. 148 del 2017, hanno effetto, come già anticipato nelle premesse, a *"decorrere dal 1° gennaio 2018 e si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data"*.

Il comma 1-ter dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, introdotto dall'art. 1, comma 1, del D.L. 24 aprile n. 50, stabilisce che la disciplina della scissione dei pagamenti si applica *"fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE"*, ossia fino al 30 giugno 2020.

Pertanto, le nuove disposizioni sulla scissione dei pagamenti si applicano alle operazioni in relazione alle quali la fattura sia stata emessa e la cui imposta sia divenuta esigibile a decorrere dal 1° gennaio 2018.

6. Sanzioni

In considerazione delle obiettive condizioni di incertezza che hanno accompagnato le novità introdotte dal 1° gennaio 2018 (art. 10, comma 3, della legge n. 212 del 2000, cd. *statuto dei diritti del contribuente*), sulla portata e

sull'ambito della disciplina recata dall'articolo 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dall'art. 3, comma 1, del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, sono fatti salvi, con conseguente mancata applicazione di sanzioni, eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti, anteriormente all'emanazione del presente documento di prassi, sempre che non sia stato arrecato danno all'Erario con il mancato assolvimento dell'imposta dovuta.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

(Firmato digitalmente)

Oggetto: AMAT / ALBANO Giovanni - Corte di Appello di Taranto (RG 642/2013) - dispositivo del 27.02.2019

Mittente: Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com>

Data: 27/02/2019 17.24

A: "Dott.ssa Fabiola Menenti" <menenti@amat.ta.it>, Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

Con riferimento alla posizione in oggetto, allego il dispositivo con cui la Corte di Appello ha accolto (parzialmente) l'appello promosso dall'AMAT, con rigetto dell'appello incidentale proposto dal sig. Albano.

Quest'ultimo, in virtù del predetto provvedimento, è tenuto a restituire all'AMAT la somma di € 35.602,19 (oltre interessi legali) *"a titolo di differenza fra quella di euro 82.372,37 versata il 23-4.13 in ottemperanza alla sentenza di primo grado quella minore qui riconosciuta come dovuta"*.

Le spese di lite del secondo grado di giudizio sono state compensate.

Riservo di trasmettere la sentenza integrale dopo il deposito.

Allego altresì il decreto di liquidazione del ctu, il cui pagamento, fermo il vincolo solidale tra le parti, deve intendersi al 50% tra le stesse in considerazione della disposta compensazione delle spese.

Con i migliori saluti

Marco Barberio

— Allegati: —

AMAT-albano (decreto liquidazione ctu).pdf	Al 50%.	327 kB
AMAT-albano (dispositivo 27.02.19).pdf		521 kB

vedi dispositivo

642/13 per

Corte di Appello di Lecce - Sez. Dist. di Taranto

Sez. lavoro

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

Dispositivo di Sentenza

nella causa fra

AMAT SpA

e

Albano Giovanni

accogliere l'appello formulato per revoca di
riferimento e per l'effetto, in parziale riforma
della sentenza impugnata, condannare l'Appel-
lante AMAT SpA al versamento, in favore di
Albano Giovanni, della somma di euro 46.770,18
oltre rivalutazione monetaria del 1.1.2011 ed
oltre interessi legali del 28.3.2000.

Condanna Albano Giovanni alla restituzione,

✓

mi avere dell' AMAT spa, delle somme di
euro 35.602,19, a titolo di differenza fra
quella di euro 82.372,31 versata ^{il 23.6.13} ripetutamente, e
quella delle sentenze di primo grado e poi
le minore fu riconosciuta come dovuta.

Ta.

Ripete dello precedente proprio da
Orbano Giovanni e conferma, nel resto, la
sentenza in funzione.

Reintasse fra le parti le spese del primo
grado del giudizio e fra e carico
rispetto di entrambi il corrispettivo
dell'expertise con su come mezzo legale,
spese con se per onorari.

Taranto, 27.2.18

Il Presidente
Orbano



**CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO**

SEZIONE LAVORO

**DECRETO DI LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE IN FAVORE DEL CONSULENTE
TECNICO D'UFFICIO**

N. 642/2013 R.G. Lav.

N. 351/19 Cron.

La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – composta dai Sigg.:

- | | | |
|--------------|-------------------------|--------------------|
| 1. Dott. ssa | <u>Virginia MAISANO</u> | Presidente |
| 2. Dott. | <u>Franco Mares</u> | Consigliere |
| 3. Avv. | <u>Piero S. Vulpo</u> | Giudice Ausiliario |

Letta la consulenza tecnica presentata dal c. t. u. dott. Giovanni PEZZINO nella causa di lavoro vertente

TRA A.M.A.T. S.p.A.

Barbero
Avv. Barbero R.

E Albano Giovanni

Avv. Gaudio V.

Letto l'art. 4 Legge n.319/1980, il D.P.R. n. 115/2002, dall'art. 49 al 56 e il D.M.G. del 30/05/2002 (G.U. 5/8/2002 n.182),

*invece che la previsione rese neutra nelle
Tabelle 31) allegare al D.P.R. 115/02 e che l'us. della Teca,
l'ipotesi di liquidazione sia invece (conferma)*

TASSA E LIQUIDA a favore del consulente tecnico: dott. Giovanni PEZZINO le competenze di seguito riportate oltre I.V.A. e Cassa Previdenziale se e nella percentuale dovuta:

Per spese	Euro
Per onorario	Euro <u>290,77</u>
1° Vacazione a €.....	Euro
Vacazioni n. a €.....	Euro
TOTALE € <u>290,77</u>	

che pone a carico delle parti in via solidale

Taranto, 27-2-19

CORTE D'APPELLO DI LECCE
SEZ. DIST. DI TARANTO
DEPOSITATI IN CANCELLERIA

27 FEB 2019

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dr. Alessandro GRECO

Il Presidente

